



Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.: **46** Data: **08/09/2014**

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.
APPROVAZIONE.

Il giorno **08 Settembre 2014**, alle ore **21:00**, nella sala del consiglio, in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MASSARI ANDREA	S	GAMBARINI FRANCESCA	S
TOSI AMEDEO	S	COMERCI GIUSEPPE	S
NARSETI ALESSANDRA	S	BARBIERI SILVIA	S
TOSCANI CARLO	S	AMORUSO ANGELA	S
BUSANI ALESSANDRA	N	RIGONI GABRIELE	S
SERVENTI PAOLA	S	POLLASTRI LUCA	S
GALLICANI MARCO	S		
ROTA GIUSEPPE	N		
AMIGONI FRANCO	S		
DOTTI FABIO	S		
RASTELLI DAVIDE	S		

Assiste alla seduta in sostituzione del Segretario generale la dr. **ROSSI SAMANTHA**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il presidente **TOSI AMEDEO** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: **RIGONI GABRIELE, GAMBARINI FRANCESCA, RASTELLI DAVIDE**

Assistono alla seduta i seguenti assessori: **GRUZZA ALESSIA CASTELLANI GIANCARLO BONATTI FABIO FRANGIPANE ALESSIA MALVISI DAVIDE** .

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, prevede l'istituzione, con effetto dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), fondata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;
- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore (detentore) dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, conferimento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a carico dell'utilizzatore (detentore);
- che l'istituzione della IUC, fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamati:

- il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed in particolare gli articoli 8 e 9, che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU)
- il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina l'IMU;

Accertato che la disciplina dell'imposta municipale propria è contenuta, oltre che nel d.l. 201/2011, nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, espressamente richiamate dal d.l. 201/2011 e dll d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

Preso atto, che l'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147/2013, modificando l'articolo 13 del d.l. n. 201/2011, ha introdotto significative novità nella disciplina dell'imposta municipale propria e stabilito, in particolare che, dal 1° gennaio 2014, l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e alle sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, definiti dal D. M. Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;

Costatato che lo stesso art. 1, comma 707, lettera d), ha sostituito integralmente il comma 10, dell'art. 13, del d.l. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. L'importo della detrazione è di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza applicazione della previgente maggiorazione di 50 euro, prevista per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

Preso atto che l'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Osservato che, il d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9 bis, dell'art. 13, del d.l. 201/2011 ed esentato dall'imposta municipale propria, con effetto dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 13, del citato d.l. n. 201/2011, che conferma anche per l'IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, prevista all'art. 52, del d.l.gs. n. 446/1997, *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di propria competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, del d.l. n. 201/2011, il quale dispone:

- al comma 6, che l'aliquota base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, che i comuni possono aumentare o diminuire in ragione di 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, che i comuni possono aumentare o diminuire in ragione di

0,2 punti percentuali;

Preso atto che, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76 per cento, che i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali;

Richiamato l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, modificato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, stabilendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15.000 annui. In caso di possesso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola;

Preso atto che, essendo state abrogate, dall'articolo 9 bis, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. in legge 23 maggio 2014, n. 80, le previgenti disposizioni che consentivano al Comune di considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'a.i.r.e., per l'anno 2014, le disposizioni vigenti non consentono di confermare la predetta agevolazione, già accordata dall'Amministrazione comunale a questa fattispecie per le annualità 2012 - 2013. In base alla nuova formulazione della legge, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sarà invece consentito considerare direttamente adibita ad abitazione principale **l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

Visto, altresì, il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha modificato ed integrato la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 marzo 2013, modificata dalla successiva 17 del 13 maggio 2013, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e ritenuto di mantenerle pressoché invariate anche per l'anno 2014, introducendo l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;

Ritenuto, pertanto, di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- aliquota ordinaria del **9,1 per mille**;
- aliquota del **4 per mille con detrazione di euro 200** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate;
- aliquota del **4 per mille** per gli alloggi e relative pertinenze, regolarmente assegnati dall'A.C.E.R., a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

- aliquota del **7,6 per mille**, per gli alloggi e le loro pertinenze di proprietà di persone fisiche, locati con contratto concordato, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a persone fisiche che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;
- aliquota maggiorata al **10,6 per mille**, per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale;

Ritenuto:

- a) di confermare l'assimilazione all'abitazione principale, già in vigore dal 2012, per **l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;**
- b) di disporre l'assimilazione all'abitazione principale, come istituito dal 1° gennaio 2014, dal comma 707, dell'articolo unico, della legge 147/2013 per **gli alloggi, iscritti o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, nella categoria catastale A (da A/2 ad A/7) come unica unità immobiliare e relative pertinenze, occupata da parente di primo grado in linea retta, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento**, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza nel comune di Fidenza. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro. Condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza, è la presentazione all'ufficio tributi del comune, da parte del soggetto passivo (proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare) della dichiarazione IMU e di copia del contratto di comodato registrato, per il periodo di competenza del tributo per il quale è richiesta l'agevolazione;
- c) di prevedere che, essendo sopravvenuto l'articolo 9 bis del d.l. 47/2014 conv. in legge 80/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale **l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse deliberazioni, pur approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 129 del 4 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione delle modalità di applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) per l'anno 2014, di seguito elencate;

Preso atto che, con D.M. Interno del 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, è stato differito al 30 settembre prossimo;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre

2003, esecutiva;

- il “*Regolamento unico delle entrate tributarie comunali*”, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- il “*Regolamento di contabilità*”, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
- il “*Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)*”, approvato con propria deliberazione odierna n. 45 che disciplina gli elementi essenziali dell’imposta e ogni altro aspetto per l’applicazione del tributo nel comune di Fidenza, con effetto dal 1° gennaio 2014;

Accertato che, il 3 settembre 2014, a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sul *Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)*”, approvato con propria deliberazione odierna n. 45 , che comprende anche l'IMU;

Dato atto che l’art. 13, comma 13 bis, del d.l. 201/2011, modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b) del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha stabilito che, dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria devono essere inviate e pubblicate esclusivamente per via telematica ed inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Visto il parere favorevole, espresso il 5 settembre 2014, dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepito il parere, espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dal dirigente del settore “*Servizi finanziari e programmazione*”, anche responsabile della gestione dei tributi comunali, secondo cui la “*proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare*”;

Con n. 9 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco, Dotti Fabio, Rastelli Davide,) n. 6 voti contrari (Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe, Barbieri Silvia, Amoruso Angela, Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), palesi, presenti e votanti n. 15 consiglieri;

d e l i b e r a

1. di **stabilire**, per l’anno **2014**, le seguenti aliquote e detrazioni dell’**imposta municipale propria (IMU)**:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
4 per mille	<p>ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.</p>
4 per mille	<p>ALLOGGI di proprietà dell'A.C.E.R.</p> <p>Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, regolarmente assegnati dall'A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.</p>
esenti	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p>
esenti	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA al CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
esenti	<p>FORZE di POLIZIA</p> <p>È esente un unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
esenti	<p>ALLOGGI SOCIALI</p> <p>Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali di cui al D. M. Infrastrutture 22 aprile 2008.</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
<p>esenti</p>	<p>COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p>
<p>equiparate all'abitazione principale (esenti)</p>	<p>ABITAZIONI DI ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE È equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p>equiparate all'abitazione principale (esenti)</p>	<p>UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE in COMODATO a PARENTI entro il PRIMO GRADO È equiparato ad abitazione principale l'immobile, comprese le relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati, nella categoria catastale A (da A/2 ad A/7) come unica unità immobiliare, concesso in comodato gratuito a parenti maggiorenni, di primo grado in linea retta, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. Sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una quota di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza nel comune di Fidenza. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro. Condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza, è la presentazione, all'ufficio tributi del comune, da parte del soggetto passivo della dichiarazione IMU e di copia del contratto di comodato registrato, per il periodo di competenza del tributo per il quale è richiesta l'agevolazione.</p>
<p>7,6 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE di PROPRIETÀ di PERSONE FISICHE, LOCATI con CONTRATTO CONCORDATO, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a persone fisiche che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.</p>
<p>9,1 per mille</p>	<p>IMMOBILI ad USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI nel GRUPPO CATASTALE D, precisando che l'imposta calcolata con aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato e l'imposta calcolata con aliquota dello 0,15% è dovuta al Comune di Fidenza.</p>
<p>10,6 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale.</p>
<p>Altri fabbricati esenti</p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
9,1 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non RIENTRANTI nelle FATTISPECIE INDICATE, quali ad esempio: - Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze, locate con regolare contratto registrato a canone libero ; - AREE EDIFICABILI ; - TERRENI AGRICOLI .

2. **di prendere atto**, come risulta dalla deliberazione della Giunta comunale, n. 129 del 4 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, che, con le modalità di applicazione disciplinate dal regolamento comunale della IUC – IMU, con le aliquote e detrazioni d'imposta sopra elencate, per l'anno 2014, è stato stimato il gettito spettante al comune di Fidenza di 5.930.000 euro, iscritto nel progetto del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016, in corso di redazione;
3. **di dare atto** che questa deliberazione, per l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, entra in vigore dal **1° gennaio 2014**;
4. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco, Dotti Fabio, Rastelli Davide,) n. 6 voti contrari (Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe, Barbieri Silvia, Amoruso Angela, Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), palesi, presenti e votanti n. 15 consiglieri;

delibera

5. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TOSI AMEDEO

per IL SEGRETARIO GENERALE
ROSSI SAMANTHA
